

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (1614)	957
PRESIDENTE 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964	
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	958
	959, 960, 964
MUSOTTO, Relatore	958, 959, 960, 961
	962, 963, 964

La seduta comincia alle 10,30.

STEFANELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri

ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 10 aprile scorso sono stati discussi gli articoli da 28 a 45.

Poiché molti componenti la Commissione sono assenti, ritengo che converrà accantonare non soltanto gli articoli connessi al problema dell'allargamento della gamma delle sanzioni penali, bensì anche quelli che comunque richiedano un esame più approfondito.

Se non vi sono obiezioni, si potrebbero pertanto accantonare gli articoli da 46 a 59, che concernono il concorso di reati, l'imputabilità, la recidiva, l'abitudine e la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere e il concorso di persone nel reato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

L'articolo 134 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 134. — (Computo delle pene). — Le pene detentive si applicano a giorni, a mesi e ad anni, senza tener conto delle frazioni di giorno.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

Nell'applicazione di pene pecuniarie non si tiene conto delle frazioni di lira ».

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo alinea.

MUSOTTO, *Relatore*. Tale emendamento recepisce un'osservazione, peraltro non vincolante, formulata dalla I Commissione (affari costituzionali).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 60 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 61.

L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — (*Ragguaglio tra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando ventimila lire, o frazione di ventimila lire, per un giorno di pena detentiva ».

(È approvato).

ART. 62.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 136. — (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre diciotto mesi e nell'arresto per non oltre quattro mesi. In tali casi il limite minimo delle dette

pene detentive può essere inferiore a quello stabilito nell'articolo 23.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della regione, della provincia o del comune: un giorno di lavoro è ragguagliato ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 63.

Gli articoli 137, 139 e 140 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 137. — (*Carcerazione preventiva*). — La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto ».

« ART. 139. — (*Computo delle pene accessorie*). — Nel computo delle pene accessorie non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione, o di un'arte, o della patria potestà, quando, avuto riguardo alle specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, nel primo alinea, le parole « e 140 » e sopprimere gli ultimi due alinea.

Poiché è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

MUSOTTO, *Relatore*. Sono perplesso di fronte a questo emendamento, in quanto attiene a dei punti strettamente connessi alla riforma della procedura penale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Pietro Riccio è assente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 63, nel testo del Senato.

(È approvato).

L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 63-bis.

L'articolo 140 del codice penale è abrogato.

Tale articolo aggiuntivo è precluso dall'avvenuta approvazione senza modifiche dell'articolo 63.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 64.

Gli articoli 142 e 143 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 142. — (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, con il lavoro o lo studio, una educazione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità intellettuale e morale ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

« ART. 143. — (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive alla efficacia rieducativa del trattamento ».

(È approvato).

ART. 65.

Gli articoli 145, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 145. — (*Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato*). — Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

- 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
- 2) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

« ART. 146. — (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo contro donna incinta;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

« ART. 147. — (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 66.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

MUSOTTO, *Relatore*. Questo articolo adeguava l'articolo 148 del codice penale al disposto della sentenza n. 146 del 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva il differimento o la sospensione della pena a seguito di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tengo anch'io a sottolineare l'importanza di questo articolo, che finalmente risolve un problema così angoscioso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 66, nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 67.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa; salvo che il decreto disponga diversamente non si applica ai delinquenti abituali o professionali.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile ».

L'onorevole Musotto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo alinea, sopprimere le parole:
« salvo che il decreto disponga diversamente non si applica ai delinquenti abituali o professionali »;

Dopo il terzo alinea, aggiungere il seguente:

« Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali ».

MUSOTTO, *Relatore*. Li do per illustrati.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore Musotto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore Musotto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 67, nel testo così modificato:

ART. 67.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile.

Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 68.

Gli articoli 157 e 158 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 157. — (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in trenta anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a quaranta anni;

2) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

5) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

6) in tre anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa;

7) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

8) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento per le circostanze aggravanti e considerata la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« ART. 158. — (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui è commesso.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ».

MUSOTTO, *Relatore*. Propongo di accantonarlo. E ritengo che sarebbe opportuno accantonare anche i tre articoli successivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora restare stabilito che gli articoli 68, 69, 70 e 71 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 72.

L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le

quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 73.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

MUSOTTO, *Relatore*. Propongo che vengano accantonati sia questo articolo, sia gli articoli 74 e 75.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni può restare stabilito che gli articoli 73, 74 e 75 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 76.

L'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (*Estinzione del reato*). — Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessano l'esecuzione delle pene accessorie e ogni altro effetto penale ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 77.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

MUSOTTO, *Relatore*. Propongo che gli articoli 77 e 78 vengano accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora restare stabilito che gli articoli 77 e 78 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 79.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 175. — (Non menzione della condanna nel certificato del casellario). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 80.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (Liberazione condizionale). — Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

MUSOTTO, *Relatore*. Propongo che gli articoli 80 e 81 vengano accantonati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora restare stabilito che gli articoli 80 e 81 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 82.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per le contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 83.

L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 84.

L'articolo 188 del codice penale è abrogato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far presente che l'articolo in discussione si colloca in una prospettiva diversa da quella che figura nell'articolo 2 del disegno di legge recante il nuovo ordinamento penitenziario, attualmente all'esame del Senato.

MUSOTTO, *Relatore*. È esatto. E vorrei altresì osservare che quasi tutte le restanti disposizioni del provvedimento postulano un coordinamento con la riforma dell'ordinamento penitenziario ovvero sono connesse alla ristrutturazione del sistema delle sanzioni penali. Converrebbe pertanto accantonarle, anzi, sospendere a questo punto i nostri lavori, per rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che per concludere la discussione del provvedimento si rende adesso necessario definire gli articoli sinora accantonati, anche in difetto di soluzioni preventivamente concordate nell'ambito del Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, può comunque restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
